



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2025, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Pamela Mariotti, Alessia Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Cuccu, Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 4627 del 2025, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Pamela Mariotti, Alessia Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

██████████ non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1986 del 2025:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento del 21.11.2024 della Commissione Medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell'Aeronautica Militare con cui è stata disposta l'esclusione del candidato con il seguente giudizio medico legale: "Non idoneo/a quale V.F.P. 4 dell'Aeronautica Militare a mente appendice c punto c del Bando di concorso stante le motivazioni sotto indicate: esiti di rimozione di tatuaggio in regione sovramalleolare laterale sinistra tutt'ora visibile non compatibile" (doc. 1);
- ove occorrer possa, della lex specialis tutta, e specie del bando e dei suoi relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;

NONCHE' PER LA CONDANNA

Dell'Amministrazione resistente IN TESI, all'adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la riammissione del sig. ██████████ alla procedura concorsuale di cui è causa ed alla correlata e conseguente adozione di tutti gli atti

previsti e necessari alla sua immissione in ruolo, nella qualifica di VFP4 nell'Aeronautica Militare, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. con correlata ricostruzione della sua carriera ai fini giuridici ed economici ovvero, IN IPOTESI, con integrale risarcimento dei danni subiti e subendi..

quanto al ricorso n. 4627 del 2025:

ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Del Decreto M_D AB05933 REG2025 0076652 11-02-2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa all'immissione nell'Aeronautica Militare del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare, indetto con il Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 01 febbraio 2024 e successive modifiche" (doc. 10) annullando il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0064815 del 05 febbraio 2025 (doc. 11)

ove occorrer possa dell'avviso del 7 febbraio 2025 con cui si è reso noto che i candidati VFP 4 utilmente collocati nella graduatoria di merito sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del bando di concorso, alla ferma prefissata quadriennale, con il grado di Aviere Scelto, con invito ad inviare dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma (doc. 12);

ove occorrer possa del verbale del n. 32 del 23 gennaio 2025 della commissione, con cui è stata redatta la graduatoria di merito e degli altri verbali anche dagli estremi ignoti;

di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;

nonché degli atti già impugnati con ricorso principale:

del provvedimento del 21.11.2024 della Commissione Medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell'Aeronautica Militare con cui è stata disposta l'esclusione del candidato con il seguente giudizio medico legale:

“Non idoneo/a quale V.F.P. 4 dell’Aeronautica Militare a mente appendice c punto c del Bando di concorso stante le motivazioni sotto indicate: esiti di rimozione di tatuaggio in regione sovramalleolare laterale sinistra tutt’ora visibile non compatibile” (doc. 1);

ove occorrer possa, della lex specialis tutta, e specie del bando e dei suoi relativi allegati;

di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;

NONCHE’ PER LA CONDANNA

Dell’Amministrazione resistente IN TESI, all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la riammissione del sig. ██████ alla procedura concorsuale di cui è causa ed alla correlata e conseguente adozione di tutti gli atti previsti e necessari alla sua immissione in ruolo, nella qualifica di VFP4 nell’Aeronautica Militare, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. con correlata ricostruzione della sua carriera ai fini giuridici ed economici ovvero, IN IPOTESI, con integrale risarcimento dei danni subiti e subendi..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di ██████ e di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i ricorsi n. 1986/2025 e n. 4627/2025 R.G., di cui è stata disposta la riunione con ordinanza n. 9201 del 15 maggio 2025;

Visto l'esito favorevole al candidato della verifica disposta da questo Tribunale;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con ricorso n. 4627/2025 R.G. la graduatoria relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, dei ricorsi riuniti n. 1986/2025 e n. 4627/2025 R.G., nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche

l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto che, ritenuta la sussistenza di grave pregiudizio, debba essere assicurata alla stessa la tutela cautelare interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a., ai fini dell'ammissione al completamento dell'iter concorsuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- accoglie l'istanza cautelare, in via interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a. e, per l'effetto, ammette "con riserva" il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 22 dicembre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.